

Codice Identificativo Gara (CIG): 6880373769

Centro di costo: XC5103MCP2200MS

CUP: I27H16000720005

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.**

Via Bottenigo, n. 64/A – C.A.P. 30175 – VENEZIA (VE)

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 1, E ARTICOLO 60, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 50 DEL 2016.**

**CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI**

**DISCIPLINARE**

**PROCEDURA APERTA ATTINENTE AI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI TERMINALI SPECIALI SULLE  
BARRIERE DI SICUREZZA PRESENTI LUNGO LA RETE IN CONCESSIONE**

**PREMESSE**

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperte indetta ex articoli 59 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla società Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A. (in seguito, anche solo “CAV S.p.a.”), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni inerenti il contratto d’appalto in questione avente ad oggetto le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per realizzare i lavori di installazione di terminali speciali sulle barriere di sicurezza presenti lungo la rete in concessione, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali (di seguito anche solo “CSA – Norme Generali”), nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche (di seguito anche solo “CSA – Norme Tecniche”) e nello schema di contratto, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura sopra citata

L’affidamento in oggetto è stato previsto con determinazione dell’amministratore delegato numero di protocollo 17518 del 22/12/2016 ed avverrà mediante procedura aperta ex articolo 59 e 60 d.lgs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso con ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel proseguo anche solo “Codice”) poiché i lavori presentano

caratteristiche standardizzate prive di originalità, in misura da precluderne l'esecuzione con modalità diverse da quelle prescritte nei documenti progettuali.

Il codice identificativo gara (C.I.G.) è: 6880373769

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è l'ing. Sabato Fusco – Chief Technical Officer della società CAV Spa, numeri di telefono: 041 5497111 oppure: 041 5497135; numero di fax: 041/935860; indirizzo di posta elettronica certificata: [cav@cert.cavspa.it](mailto:cav@cert.cavspa.it); indirizzo e-mail: [direzione.technica@cavspa.it](mailto:direzione.technica@cavspa.it).

La documentazione di gara è formata dal bando di gara e dalla documentazione ad esso allegata composta da:

1. Il presente disciplinare;
2. Capitolato Speciale d'appalto – norme generali;
3. Capitolato Speciale d'appalto – norme tecniche;
4. il cronoprogramma;
5. Elenco prezzi unitari;
6. Piano di sicurezza e coordinamento;
7. Piano Operativo di Sicurezza;
8. Elaborati grafici e relazione;
9. Schema di contratto;
10. Modello DGUE;
11. Scheda 1 Domanda di partecipazione;
12. Scheda 2 Modulo per autodichiarazione;
13. Scheda 3 Modulo per autodichiarazione;
14. Scheda 4 Modulo per autodichiarazione;
15. Scheda 5 Modulo per offerta economica;

16. Codice etico di CAV S.p.a.;

17. Modello Organizzativo;

Tali documenti, in quanto allegati al bando di gara, di questo formano parte integrante e sostanziale.

## PARAGRAFO 1

### STAZIONE APPALTANTE

**1.1 Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A.** (sede legale: Via Bottenigo, 64/A, c.a.p.: 30175, Marghera/Venezia (VE)).

**1.2 Punti di contatto:** direzione amministrativa (Via Bottenigo, 64/A, c.a.p.: 30175, Venezia (VE)), telefono: 041 5497111, fax: 041 5497683, indirizzo *internet*: [www.cavspa.it](http://www.cavspa.it), indirizzo di posta elettronica certificata: [cav@cert.cavspa.it](mailto:cav@cert.cavspa.it), indirizzo e - mail: [direzione.amministrativa@cavspa.it](mailto:direzione.amministrativa@cavspa.it).

## PARAGRAFO 2

### OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

#### 2.1 Oggetto

Come previsto dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, “*formano oggetto del presente appalto le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per realizzare i lavori di installazione di terminali speciali sulle barriere di sicurezza presenti lungo la rete in concessione, il tutto meglio illustrato nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche e negli elaborati progettuali. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare l'appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto e altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara preso completa ed esatta conoscenza*”. Per una completa descrizione del lavoro e delle prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto in questione, si rinvia a quanto disposto dal bando di gara e dai documenti di gara a quest'ultimo allegati, con particolare riferimento al disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, al Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, alla lista delle forniture e delle lavorazioni e allo schema di contratto.

Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, il contratto sarà stipulato **a misura** in base alle norme di cui al citato capitolato e di cui allo schema di contratto.

## 2.2 Durata del contratto e decorrenza

Come disposto dall'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, “*la durata dell'appalto è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale consegna dei lavori*”.

La società CAV Spa si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

## 2.3 Quantitativo o entità dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è fissato in **€509.153,67#** (cinquecentonovemilacentocinquantatrè/ 67 euro), Imposta sul Valore Aggiunto esclusa, di cui **€19.918,42#** (diciannovemilanovecentodiciotto/ 42 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo dei lavori a base di gara, quindi, è definito come segue:

1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	<b>€ 489.235,25</b>
2	Oneri di sicurezza ( <u>non soggetti a ribasso</u> )	<b>€ 19.918,42</b>
<b>(1+2)</b>	<b>IMPORTO A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 509.153,67</b>

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

Categoria d.P.R. 207/2010	Qualificazione Obbligatoria	Importo (Euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no, %)
<b>OS 12 A</b>	<b>SI</b> <b>Classifica II</b>	<b>509.153,67</b>	<b>100,00</b>	<b>Prevalente</b>	<b>SI</b> <b>(max 30%)</b>

Secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e dallo schema di contratto, tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 192

del 2012. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010.

### PARAGRAFO 3

#### SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli articoli 45, 47, 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora in possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 80 del sopra citato decreto ed in possesso altresì degli ulteriori requisiti fissati dal bando di gara ed alla documentazione di gara ad esso allegata.

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, e articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- operatori economici non stabiliti in altri stati membri della Comunità europea, alle condizioni di cui all'articolo 49, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di cui al bando di gara ed ai relativi allegati.

### PARAGRAFO 4

#### CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

**Non è ammessa, pena l'esclusione**, la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- Le cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, del decreto legislativo n. 159/2011, nei casi di tentativi di infiltrazioni mafiose di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto e, comunque, in tutti i casi previsti dall'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16 - *ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualsiasi momento qualora le cause di esclusione sopravvengano a cagione di atti compiuti e/o omessi in data antecedente o durante la procedura, così come previsto e disciplinato dall'articolo 80, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del decreto legge n. 78 del 2010).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, i requisiti dovranno essere posseduti interamente dal raggruppamento o dal consorzio, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche solo "aggregazione di imprese di rete").

A norma dell'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del medesimo decreto ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del citato decreto, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo testé citato, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del decreto legislativo sopra citato (consorzi stabili).

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

I soggetti con sede in altri stati non membri della Comunità europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste all'articolo 49, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si avvisa come, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo»

## PARAGRAFO 5

### MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere speciale avverrà tramite l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. secondo le istruzioni ivi contenute.

## PARAGRAFO 6

### RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire redatte in lingua italiana, solamente in forma scritta e dovranno essere inoltrate via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cav@cert.cavspa.it](mailto:cav@cert.cavspa.it). Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate entro e non oltre il **31/03/2017 alle ore 13.00** (termine di natura perentoria).

Con riferimento all'operatore economico richiedente, le istanze di chiarimenti devono riportare: la denominazione, il numero di *fax*, l'indirizzo *e-mail*, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Alle richieste di chiarimenti pervenute nei termini, sarà data esclusivamente risposta scritta entro e non oltre il 07/04/2017, tramite posta elettronica certificata (PEC).

I quesiti pervenuti nei termini e le relative risposte, purché di rilevanza generale, saranno altresì pubblicati in forma assolutamente anonima sul profilo del committente, indirizzo internet [www.cavspa.it](http://www.cavspa.it)

Si avvisa che i quesiti che dovessero pervenire oltre il termine suindicato verranno ritenuti come presentati fuori termine e pertanto non riceveranno alcuna risposta. Non verrà inoltre fornita alcuna risposta a richieste formulate per via telefonica.

## PARAGRAFO 7

### COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle effettuate ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, s'intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC). Per le comunicazioni riguardanti la gara si ammettono deroghe solo nei casi tipici previsti e disciplinati dall'articolo 52, comma 1,



lettere a – e), del citato decreto. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante ai punti di contatto di cui al paragrafo 1; diversamente la società CAV S.p.a. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Anche eventuali modifiche del domicilio eletto dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante ai punti di contatto di cui alle premesse; diversamente la società CAV S.p.a. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

## PARAGRAFO 8

### SUBAPPALTO

Troveranno applicazione i disposti di cui all'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il concorrente **deve** indicare all'atto dell'offerta le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Come previsto all'articolo 105, comma 7 dell'indicato decreto, l'affidatario dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni;
- al momento del deposito trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali ex art. 80 decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si precisa che, ai sensi del *dictum* di cui all'articolo 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Si precisa che, oltre al limite sopra indicato, ai sensi del *dictum* di cui all'articolo 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016, essendo la categoria OS 12 – A ricompresa fra quelle previste dall'articolo 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 (vedasi allegato A Decreto ministero Infrastrutture e Trasporti 10.11.2016 n. 248, in vigore dal

19.01.2017) la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo delle opere e non può, senza ragioni obiettive, essere suddivisa.

La stazione appaltante provvederà, nei casi stabiliti dall'articolo 105, comma 13, del citato decreto, al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto**, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si rinvia alla compilazione del documento DGUE, parte II, lettera D rubricata "INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE – "SUBAPPALTO").

## PARAGRAFO 9

### ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto come previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non sarà restituita, nemmeno parzialmente, fatta eccezione per la cauzione provvisoria.

Nel mentre, l'offerta è da considerarsi impegnativa per i concorrenti; la stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di annullare la gara e ciò senza che i concorrenti stessi possano vantare diritti di sorta; qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto ai concorrenti.

In ogni caso la partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente e ad ogni buon fine, accettazione piena e incondizionata delle norme di cui al presente disciplinare di gara o richiamate in qualsiasi altro documento di gara.

## PARAGRAFO 10

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Per la partecipazione alla gara, l'operatore economico concorrente dovrà far pervenire, con qualsiasi mezzo, anche a mano, entro il termine perentorio, **pena l'esclusione**, fissato nel bando di gara (ore 12:00, del giorno **14/04/2017**) un plico debitamente sigillato, recante all'esterno l'indirizzo della stazione appaltante: *Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.a., Via Bottenigo, 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE)*, recante inoltre, sempre all'esterno, il nominativo, la sede legale, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo e-mail del soggetto concorrente, nonché la dicitura: *“Procedura aperta a norma dell'articolo 59 comma 1 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del contratto d'appalto di lavori di installazione di terminali speciali sulle barriere di sicurezza presenti lungo la rete in concessione”*.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo od imprevisto, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione entro il termine suddetto. Il plico dovrà contenere al suo interno n. 2 (due) buste debitamente sigillate, come di seguito indicato:

1	BUSTA A	Documentazione Amministrativa
2	BUSTA B	Offerta Economica

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**. Si precisa altresì che **non saranno ammesse** e verranno pertanto

escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO**

Nella busta "A – documentazione amministrativa", recante esternamente il nome dell'operatore economico concorrente e la dicitura: *“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Procedura aperta a norma dell'articolo 59 comma 1 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del contratto d'appalto di lavori di installazione di terminali speciali sulle barriere di sicurezza presenti lungo la rete in concessione”* dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

**A1) Scheda 1.** Domanda di partecipazione. Da presentare a pena di esclusione.

#### **A2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

A titolo di attività collaborativa, saranno messe a disposizione le linee guida per la compilazione del modello di formulazione del Documento di Gara Unico Europeo elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 22/07/2016.

Con riferimento al citato documento, si evidenziano alcune particolarità.

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. d), e), f), g) e dell'articolo 46 comma 1 lett. e) del Codice, per **ciascuno** degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE **distinto** recante le informazioni richieste da Parte II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) ed all'articolo 46 comma 1 lett. f) del Codice, il DGUE è compilato, **separatamente**, dal consorzio e dalle consorziate ivi indicate. Nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 45 comma 2 lett. b) o c) o di una società di professionisti di cui al sopra citato articolo 46 comma 1 lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Trattandosi di categoria SIOS prevista dall'articolo 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 (e successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.11.2016 n. 248 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.01.2017 n. 3 ed in vigore dal 19.01.2017, **l'istituto dell'avvalimento è vietato**).

### **NOTA BENE**

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può chiedere in qualsiasi momento ai concorrenti di dimostrare quanto dichiarato in sede di gara tramite richiesta di

produzione di certificati, dichiarazioni e altri mezzi di prova come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri dell'articolo 83. In merito all'onere probatorio e alle eventuali produzioni documentali da parte dell'operatore economico, si rimanda al sopra citato articolo 86.

**A3) Scheda 2.** Modulo inerente dichiarazione riguardo l'appalto, da compilarsi e sottoscriversi secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa.

**A4) In caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti:** a) per ciascuno degli operatori economici concorrenti: Documento di Gara Unico Europeo distinto recante le informazioni richieste dalla Parte II alla Parte VI (esclusa la Parte V); b) **scheda 3** (modulo allegato al presente disciplinare) debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa; c) dichiarazione del legale rappresentante di ciascuno dei componenti il raggruppamento attestante l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale capogruppo mandatario.

**In caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti:** a) per ciascuno degli operatori economici concorrenti: Documento di Gara Unico Europeo distinto recante le informazioni richieste dalla Parte II alla Parte VI (esclusa la Parte V); b) **scheda 3** (modulo allegato al presente disciplinare) debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa; c) unico atto in cui gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario. Come disposto dall'articolo 48 comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il mandato **deve** risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

#### NOTA BENE

La documentazione sopra menzionata va prodotta ed inserita nella busta A contenente la documentazione amministrativa solo qualora gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara vogliano costituire un raggruppamento temporaneo di concorrenti od un consorzio ordinario di concorrenti oppure abbiano già formato un raggruppamento temporaneo di concorrenti od un consorzio ordinario.

**A5)** Trattandosi di categoria SIOS prevista dall'articolo 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 (e successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.11.2016 n. 248 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.01.2017 n. 3 ed in vigore dal 19.01.2017, **l'istituto dell'avvalimento è vietato**.

#### NOTA BENE

**A6) Scheda 4** (dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) da compilare e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa. Per gli operatori economici non residenti in Italia, le predette iscrizioni dovranno risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione in analoghi registri dello Stato d'appartenenza, così come previsto dall'Allegato XVI del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nell'eventualità il concorrente appartenga a stati membri non inseriti nell'allegato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel proprio paese d'origine.

#### NOTA BENE

#### **MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

A norma dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille (1‰), dell'importo a base d'appalto il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di giorni 10 (dieci), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine indicato il concorrente è **escluso dalla gara**.

In quest'ultimo caso, conformemente alle indicazioni di cui alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 dello 08/01/2015, la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 83 comma 9 si rammenta che il concorrente deve presentare quanto richiesto dalla stazione appaltante producendo **contestualmente** al documento comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso è escluso dalla gara.

Sempre conformemente alle indicazioni di cui alla sopra citata determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si rende noto che qualora, in applicazione della su citata sanzione, la garanzia provvisoria

di cui al punto A7, vedi *infra*) venisse parzialmente escussa in quanto il concorrente non ha provveduto a pagare direttamente la sanzione irrogatagli, la citata garanzia provvisoria dovrà essere reintegrata dal concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

#### NOTA BENE

Si precisa che **le schede** sopra menzionate **sono di mero ausilio** agli operatori economici offerenti. Le stesse possono pertanto essere sostituite da dichiarazioni sostitutive redatte in forma diversa purché in conformità ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ed aventi il medesimo contenuto minimo ai fini dell'ammissione alla procedura di gara. Ai fini della propria qualificazione, l'offerente è libero di allegare ulteriori dichiarazioni e/o attestazioni.

#### Documentazione:

**A7) Per categoria OS12-A:** Attestazione SOA relativa alla categoria dei lavori indicata, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata nel rispetto e nelle forme previste dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

La produzione della eventuale SOA deve avvenire in originale oppure in copia dichiarata conforme all'originale in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, oppure in autodichiarazione sostitutiva.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'attestazione SOA dovrà essere posseduta da ciascun componente il raggruppamento.

**A8) Garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta per la somma di **€10.183,07#** (diecimilacentoottantatrè/07 euro), pari al due per cento (2%) dell'importo a base d'asta.

Tale garanzia **deve** essere redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, **contenendo espressamente** le previsioni di cui all'art. 93, commi 4, 5, 7 e 8 decreto legislativo n. 50 del 2016, e, nello specifico:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo rimanere obbligata in solido con il debitore principale;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

4. la dichiarazione contenente l'impegno formale a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dietro richiesta della Stazione Appaltante, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in favore della stessa, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

Si prevede l'applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i soggetti concorrenti in possesso della certificazione di qualità; sono previsti ulteriori riduzioni sull'importo della garanzia fideiussoria, anche fra loro cumulabili, nei casi espressamente previsti dal citato articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il possesso della certificazione di qualità **dovrà essere dimostrato** allegando il certificato in originale o copia dello stesso dichiarata conforme all'originale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 oppure mediante dichiarazione sostitutiva redatta secondo le prescrizioni di cui al decreto sopra citato. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, dovrà essere fornita la prova del possesso della certificazione di qualità secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo decreto (GEIE), **già costituiti**, la garanzia deve essere presentata dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo decreto (GEIE), **da costituire**, la medesima garanzia deve essere intestata a nome di tutte le imprese che intendono raggrupparsi.

**Si precisa che a corredo dell'offerta, a norma dell'art. 93, co. 8, del d.lgs. 50/2016, deve essere presentato l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.**

Alla polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria redatta in formato cartaceo e sottoscritta in originale è equiparata la medesima generata come documento informatico e sottoscritta digitalmente purché in conformità ai disposti di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 20 (documento informatico) e 21 (documento informatico sottoscritto con firma elettronica) del citato decreto. Con riferimento ai duplicati ed alle copie del documento informatico si rinvia alle disposizioni del decreto



legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 23 (copie analogiche di documenti informatici) e 23 – bis (duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

**A9) PASSOE** (Pass Operatore Economico) di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativo al concorrente;

**A10)** Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione di **€70,00#** (settanta/00 euro); istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, dai soggetti pubblici e privati, a favore della sopra menzionata autorità - (cfr. "deliberazione" dell'autorità medesima dello 22/12/2015 – CIG 6880373769

### AVVERTENZA

Tutte le schede (o le dichiarazioni redatte dal concorrente al loro posto) sopra menzionate dovranno essere sottoscritte ed allegate in originale.

### **BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO**

Nella busta "B – offerta economica", recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura: *"BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA NON APRIRE – Procedura aperta a norma dell'articolo 59 comma 1 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del contratto d'appalto di lavori per l'installazione di terminali speciali sulle barriere di sicurezza presenti lungo la rete in concessione"*, dovrà essere contenuta pena l'esclusione la seguente documentazione:

**B1) Scheda 5 (offerta economica)** da compilare e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa, con indicato il ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara; **in caso di discordanza, prevarrà l'indicazione espressa in lettere.**

### NOTA BENE

Secondo quanto disposto dall' articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si richiama la **necessità** di specificare in fase di offerta da parte degli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, l'importo degli oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa (o aziendali) (si veda la scheda 5). Si precisa che gli oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa rappresentano gli oneri per garantire la sicurezza dei rischi derivanti dall'organizzazione di lavoro dei soggetti partecipanti alla gara, che incombe a questi ultimi specificare, a differenza degli oneri finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze esterne, la cui specificazione compete alla stazione appaltante. Si precisa inoltre che, qualora

l'operatore economico concorrente valutasse la non sussistenza di oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa, questi nell'offerta economica vanno indicati pari a zero.

### **AVVERTENZA**

Tutte le schede (o le dichiarazioni redatte dal concorrente al loro posto) dovranno essere sottoscritte ed allegate **in originale**.

### **PARAGRAFO 12**

#### **ULTERIORI REGOLE E VINCOLI**

Non saranno considerate valide offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato; non saranno considerate valide offerte in rialzo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

### **PARAGRAFO 13**

#### **MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE**

Nella sede e nel giorno fissato dal bando di gara per l'apertura delle offerte (Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A., Via Bottenigo, 64/A, 30175 -Marghera (VE); giorno **27/04/2017 ad ore 10.30 ss.**), il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, nel seguente modo:

- controllo del rispetto del termine di presentazione dei plichi (il termine ultimo per la presentazione delle offerte)
- verifica dell'integrità dei plichi pervenuti nel termine sopra indicato;
- lettura dell'elenco dei concorrenti esclusi per mancata presentazione del plico entro il termine perentorio sopra indicato o per mancata integrità del plico medesimo;

- per ogni concorrente ammesso al prosieguo delle operazioni di gara: apertura del plico presentato e verifica della presenza al suo interno della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e della busta “B – OFFERTA ECONOMICA” e verifica della loro debita sigillatura ed integrità; apertura della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e verifica della documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara;
- lettura dell'elenco dei concorrenti ammessi e non ammessi, con specificazione degli eventuali motivi di non ammissione.

Successivamente si procederà all'apertura - previo accertamento della loro debita sigillatura ed integrità - delle buste B contenenti le offerte economiche. Per ogni offerta, il seggio di gara procederà alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di cui al disciplinare, disponendo sulla relativa esclusione od ammissione al prosieguo delle operazioni di gara; il presidente del seggio di gara darà lettura del ribasso offerto.

**In tutte le operazioni aritmetiche che la commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. -**

Secondo le indicazioni previste dalla Comunicazione del Presidente A.N.A.C. del 05.10.2016, depositata in data 13.10.2016, il seggio di gara procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante il ricorso ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Codice **solamente** in presenza di almeno cinque (5) offerte ammesse.

Si precisa che il seggio effettuerà, all'atto dell'insediamento ed **unicamente** nel caso sia concretamente possibile calcolare la soglia d'anomalia stante la presenza di almeno cinque (5) offerte ammesse, l'estrazione del coefficiente previsto dall'art. 97 comma 2 lett. e).

Qualora non risultassero offerte apparentemente anomale, si redigerà una graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta e si procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di offerte ritenute apparentemente anomale, si chiuderà la seduta dando comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento perché ponga in essere gli adempimenti di cui all'articolo 97 del citato decreto.

In ogni caso, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, e comma 6, secondo periodo, del citato decreto, si riserva sin da ora di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Avvenuta la verifica ai sensi dell'articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in seduta pubblica si disporrà eventualmente l'esclusione dell'offerta che sia stata accertata anomala e, poi, si aggiudicherà provvisoriamente l'offerta che sia risultata la migliore fra quelle congrue.

In tutte le operazioni aritmetiche che la commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La proposta di aggiudicazione provvisoria di cui sopra è soggetta all'approvazione della stazione appaltante, nella persona del *Chief Financial Officer* societario e, comunque, s'intende approvata tacitamente trascorsi i termini di legge previsti ex articolo 33 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario ma non per l'amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.

## PARAGRAFO 14

### CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai fini della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare una **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'importo di tale cauzione dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale fatto salvo l'aumento di tale percentuale in caso di ribassi superiori al 10% (dieci per cento), caso in cui la garanzia dovrà essere accresciuta di un punto percentuale per ogni punto percentuale eccedente il ribasso del 10% (dieci per cento), oppure, in caso di ribasso superiore alla soglia del 20% (venti per cento), l'aumento sarà pari a due punti percentuali per ogni punto percentuale oltre il 20% (venti per cento).

La mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento dell'aggiudicazione, nonché la decadenza dell'affidamento. La cauzione copre gli oneri per il mancato od

inesatto adempimento del contratto di appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per una qualsiasi causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

L'aggiudicatario è inoltre obbligato, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2006 a stipulare a favore della società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a., una **polizza assicurativa** (con un massimale non inferiore a €500.000,00) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari all'importo del contratto; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della procedura.

Detta garanzia deve essere conforme a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. L'aggiudicatario deve inoltre redigere il piano operativo di sicurezza.

## PARAGRAFO 15

### ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalla legge 241 del 1990.

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta contenga informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
2. dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
3. dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.

Salvo quanto stabilito all'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, CAV S.p.a. non consentirà l'accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e la dichiarazione di cui sopra sia debitamente motivata e comprovata. Si fa presente, peraltro, che, con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso. Sul resto della documentazione CAV S.p.a. consentirà l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.

## PARAGRAFO 16

### ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Sabato Fusco, *Chief Technical Officer* societario; il coordinatore della sicurezza e il Direttore dei Lavori è l'ing. Enrico Bartolini.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 209, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'aggiudicatario è obbligato a presentare la garanzia prevista dall'articolo 103, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di giorni sessanta (60) dall'aggiudicazione in virtù del disposto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 (pubblicato in G.U. serie generale n. 20 del 25.01.2017 ed in vigore dal 01.01.2017)

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non sarà restituita, nemmeno parzialmente, fatta eccezione per la cauzione provvisoria.

Nel mentre, l'offerta è da considerarsi impegnativa per i concorrenti; la stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di annullare la gara e ciò senza che i concorrenti stessi possano vantare diritti di sorta; qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto ai concorrenti.

In ogni caso la partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente e ad ogni buon fine, **accettazione piena ed incondizionata** delle norme contenute nel presente bando di gara e nei documenti ad esso allegati.

## PARAGRAFO 17

### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## PARAGRAFO 18

### TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s'informa che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono raccolti e trattati da CAV S.p.a. per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa nonché per l'aggiudicazione della medesima;
- stipula del contratto limitatamente al concorrente aggiudicatario;
- gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi contrattuali, sulla base di quanto stabilito nel contratto disciplinante l'attività di fornitura;
- conduzione di analisi e studi statistici (in forma anonima).

Nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti; tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a CAV S.p.a. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione. In riferimento alle predette

finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura “giudiziaria”, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, sono, oltre i dipendenti di CAV S.p.a. che curano il procedimento di gara o in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti, anche altri soggetti (persone o società/Amministrazioni/Enti).

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi di CAV S.p.a. o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara;
- autorità e istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri enti ed amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

All’interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è la società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa, Via Bottenigo, 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE).

Con riferimento alla procedura di gara in questione, il responsabile del trattamento dei dati è il *Chief Financial Officer* societario.

**CHIEF FINANCIAL OFFICER**

(dott. Giovanni BORDIGNON)